



REGIONE SICILIANA
L'ASSESSORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;

Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971 n. 1269 di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;

Vista la L.R. 5 agosto 1982, n. 97 recante “*Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti*”;

Visto l'art. 15 della superiore L.R. 5 agosto 1982, n. 97 che, in quanto compatibili, opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;

Visto l'art. 7 della L.R. 18 aprile 1989, n. 8 recante “*Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia*”;

Visto il D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 recante “*Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L 15 marzo 1997, n. 59*”;

Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 dicembre 1999, n. 496, recante “*Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore*”;

Visto l'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57 recante “*Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti*”;

Visto in particolare il comma 2 del superiore art. 19 che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001 recante “*Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti*” emanato in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'art. 33 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 recante “*Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti*”;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 55, della succitata legge n. 239, con il quale si dispone che “*Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7*”;

Vista la l. r. 28 dicembre 2004, n. 17, recante “*Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005*”;

Visto, in particolare, l'art. 4 della superiore l. r. 28 dicembre 2004, n. 17 recante disposizioni sugli “*Impianti autostradali di distribuzione carburanti*”;

Visto l'art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante “*Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi*”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 4 del 23 gennaio 2009, con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribuzione carburanti;

Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “*Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti*”;

Visto l'art. 49, comma 3, della l. r. 17 marzo 2016 n. 3 che prevede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, l'emanazione da parte dell'Assessore regionale delle Attività Produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia;

Visto l'art. 49, comma 6, della l. r. 17 marzo 2016, n. 3 che, nella materia degli oli minerali e dei carburanti, stabilisce che “*per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali*”;

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 recante “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”;

Vista la Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 recante “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Edmondo Tamajo è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato alle Attività Produttive;

Visti la Delibera di Giunta Regionale n. 38 del 14/02/2025 ed il conseguente Decreto del Presidente della Regione n. 722 del 17/02/2025, con i quali è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive;

Visti il D.D.G. n. 1533/Dir del 28/08/2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Francesca Grossi l'incarico di dirigente del Servizio I.S “*Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi*” con decorrenza dal 25/08/2023;

Visto la nota assunta al protocollo del Dipartimento delle Attività Produttive n. 24681 del 02/07/2025, con la quale il dirigente del Servizio I.S “*Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi*”, ha inteso, a causa dell'assenza per infortunio fino al 24 luglio 2025, delegare per la firma degli atti indifferibili ed urgenti la dott.ssa Francesca Martinico ed in subordine il dott. Augusto Chines;

Visto il Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

Visto il Decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257, “*Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi*”, ed in particolare l'articolo 18, rubricato “*Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradali*”, il quale, al comma 1, prescrive, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale di impianti di distribuzione carburanti esistenti, l'obbligo della realizzazione di infrastrutture di rifornimento di GNC o GNL;

Vista la l.r. 17 marzo 2016, n. 3, e ss.mm.ii., “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale*”, ed in particolare l'articolo 49, rubricato “*Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti.*”, con il quale il legislatore regionale ha inteso delegare l'Assessore regionale per le attività produttive a emanare le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di distribuzione di carburanti;

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., emanato in attuazione di quanto disposto dal precitato articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto, nello specifico, l'articolo 9 del predetto Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., con il quale è stato prescritto, alla lettera b) del comma 1, l'obbligo per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione nonché nel caso di ristrutturazione totale degli impianti esistenti la realizzazione, oltreché delle infrastrutture di erogazione delle benzine dei gasoli

per autotrazione, anche la realizzazione delle infrastrutture necessarie all'erogazione del rifornimento di GNC o di GNL (Gas Metano) anche in esclusiva modalità self service;

Considerato che alla luce della mutata legislazione eurounitaria di riferimento con la contestuale abrogazione espressa, per mezzo del già citato Regolamento, della Direttiva 2014/94/UE che disciplinava precedentemente la materia, è apparso venir meno la cogenza, a causa del dimostrato contrasto normativo tra quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/1804 e la norma regionale di secondo livello, che nello specifico, come precedentemente anticipato, ha prescritto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii., l'obbligo di installazione delle infrastrutture per il rifornimento del Metano GNC nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni di impianti di distribuzione carburanti o nel caso di ristrutturazione di impianti di distribuzione carburanti esistenti;

Atteso che a seguito specifica di richiesta di parere all'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana sulla problematica appena richiamata, esso ha, tra le altre cose, con il parere reso in data 01/10/2024, prot. n. 15795/066.11.24., rappresentato la necessità che alle previsioni regolatorie regionali, assunte con decreto assessoriale, vengano opportunamente apportate modifiche, al fine di depurarle da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie e renderle in linea con la normativa regolamentare europea sopravvenuta;

Considerato inoltre che al fine di un maggior approfondimento del rapporto di eventuale contrasto o integrazione della norma regionale di secondo livello testé citata e la norma unionale è stata redatta ed inviata una specifica richiesta di parere alla Avvocatura distrettuale dello Stato, alla quale è stato dato riscontro da parte dell'Avvocato distrettuale dello Stato (*Affare legale 2206/25*), che, suffragando quanto già dedotto dai competenti uffici del Dipartimento delle Attività Produttive, ha ritenuto, motivando debitamente, di condividere quanto emerso da un primo esame degli uffici dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, raccomandando la disapplicazione della lettera b) del comma 1 dell'art. 9 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii, ritendendola in contrasto con i succitato Regolamento (UE) 2023/1804;

Considerato in ultimo che, al fine di un ancora maggiore approfondimento circa l'eventuale contrasto tra le disposizioni dell'art. 9, lett. b), del Decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. e le previsioni del Regolamento (UE) 2023/1804, è stato acquisito lo specifico parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, che, confermando quanto già rappresentato dagli uffici competenti del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, ha ritenuto – anche sulla scorta del conforme avviso reso dalla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato (nota prot. n. 71812 del 27 giugno 2025, *Affare legale 2206/25*) – che detta disposizione regionale debba essere disapplicata, poiché in contrasto con la normativa unionale, in quanto fonte di rango superiore, immediatamente applicabile e prevalente, con ciò raccomandando l'adozione delle opportune determinazioni in conformità ai principi del diritto dell'Unione Europea e in ossequio al principio del primato del diritto eurounitario;

Ritenuto dunque di dover adeguare la disciplina regionale alle innovazioni e/o modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che abroga la direttiva 2014/94/UE;

D E C R E T A

Art.1

1. Per le motivazioni esposte in preambolo, l'articolo 9 del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni è così interamente sostituito:

*“Art. 9
Obblighi*

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione, nonché la ristrutturazione totale degli impianti esistenti devono prevedere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, almeno un punto di ricarica elettrica di potenza pari o superiore a 50 kW.”.

Art. 2

1. L'articolo 11bis del Decreto dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istanze di parte presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

2. Sono fatte salve le istanze di parte pervenute in data antecedente all'entrata in vigore del presente Decreto, purché complete della documentazione e dei relativi pareri endoprocedimentali previsti dalla normativa di settore.

Art. 4

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

L'ASSESSORE
On.le Edmondo Tamajo